



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI

Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1321 DEL 10/03/2015

OGGETTO: L.R. 12/2010. Art. 9. Verifica di Assoggettabilità a VAS. Proposta di adeguamento del Piano Regionale di Gestione Rifiuti.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

Richiamati

- i principi sanciti dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. ed in particolare:
 - la valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle

attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e di programmazione;

- per i piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'Autorità competente valuti che le modifiche possano produrre impatti significativi sull'ambiente, tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.
- la Legge Regionale n. 12 del 16 febbraio 2010 e successive modificazioni e integrazioni che all'art. 3, comma 3, dispone che l'Autorità competente effettua la VAS, previa procedura di Verifica di assoggettabilità ordinaria o semplificata nei casi di piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale o che riguardano varianti minori.
- la DGR n. 423 del 13/05/2013 concernente: "Specificazioni tecniche e procedurali in materia di VAS".

Considerato che con nota 126156 del 29/09/2014 il Servizio Regionale Energia, Qualità dell'Ambiente, Rifiuti e Attività Estrattive ha chiesto la Verifica di assoggettabilità a VAS per la proposta di adeguamento del Piano regionale di gestione rifiuti, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della l.r. 12/2010 e s.m.i.

Ricordato

- come il vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 301 del 5 maggio 2009, sia stato, precedentemente alla sua adozione, sottoposto a processo di VAS il quale, oltre a definire un programma di monitoraggio, ha imposto specifiche prescrizioni e raccomandazioni per l'attuazione e la verifica dell'attuazione dello stesso Piano;
- che la Regione deve fornire elementi di riferimento aggiornati alla pianificazione subordinata (Piani d'ambito rifiuti ATI) per far fronte alle criticità gestionali e impiantistiche del territorio e tenendo in debito conto le nuove opportunità fornite dalla normativa nel frattempo emanata in merito al significato e all'utilizzo del Combustibile solido secondario (CSS).

Evidenziato che le modifiche proposte al vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, siano conseguenti:

- a) all'obbligo di adeguamento alle sopra venute disposizioni normative di settore e in particolare:
 - Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";
 - Decreto 14 febbraio 2013, n. 22 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni";
- b) all'opportunità di rimodulare le azioni previste dal Piano in conseguenza dei risultati del monitoraggio fin qui effettuato che ha evidenziato i seguenti aspetti:
 - gli obiettivi di raccolta differenziata non sono ancora raggiunti nonostante il differimento delle tempistiche per il loro conseguimento sancito dalla recente L.R. 4 aprile 2014, n.5 "*Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2014 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali*" (modifica della L.R.11/2009);
 - criticità sul terreno della raccolta differenziata, del trattamento, del recupero energetico e dello smaltimento finale dei rifiuti;
 - il sistema regionale delle discariche non offre allo stato attuale grandi prospettive di autonomia e si devono pertanto trovare soluzioni che garantiscano la sostenibilità e la chiusura del ciclo della gestione dei rifiuti urbani contenendo il conferimento in discarica.

Considerato come, alla luce dei risultati del monitoraggio si renda necessaria una rimodulazione degli obiettivi del sistema di gestione integrato dei rifiuti in Regione secondo le

seguenti priorità:

- definire nuovi obiettivi finalizzati al contenimento dei livelli di produzione di rifiuti urbani; alla luce dello stato di fatto gestionale che vede nel contesto regionale situazioni territoriali arretrate rispetto al raggiungimento degli obiettivi di recupero posti dalla pianificazione, vanno ridefinite le tempistiche per il conseguimento di tali obiettivi coerenti con detta situazione e con le evoluzioni che si registreranno nel prossimo futuro (affidamento unitario dei servizi di raccolta);
- provvedere all'adeguamento del sistema impiantistico di trattamento delle matrici organiche da raccolta differenziata ai fini della loro valorizzazione agronomica;
- provvedere all'integrazione del sistema impiantistico di trattamento del rifiuto indifferenziato residuo prevedendo la dotazione di linee di trattamento finalizzate alla sua ulteriore valorizzazione (recupero di materia, recupero di energia attraverso la produzione di combustibile sia da destinare ad utilizzatori industriali che, eventualmente, ad impianti dedicati collocati fuori dal contesto regionale);
- contenere lo smaltimento dei rifiuti in discarica tramite impiantistica dedicata al trattamento di flussi specifici (es. rifiuti ingombranti, rifiuti da spazzamento stradale);

Richiamati gli aspetti salienti, i contenuti e le proposte per l'adeguamento del PRGR che possono essere così riepilogate:

- aggiornamento delle previsioni di produzione di rifiuti, in notevole calo rispetto alle previsioni (100.000 tonn/anno circa) per cui vengono meno le condizioni per la realizzazione del nuovo impianto di trattamento termico previsto dal Piano vigente nel territorio dell'ATI 2 – Perugia;
- aggiornamento della tempistica per il raggiungimento dell'obiettivo di RD al 65% in ambito regionale che è posticipato al 2017;
- aggiornamento del sistema impiantistico degli impianti esistenti ubicati in loc. Ponte Rio di Perugia, loc. Casone di Foligno, loc. Maratta di Terni, e di quelli ubicati all'interno delle aree di pertinenza delle discariche di Borgo Giglione di Magione, Belladanza di Città di Castello, le Crete di Orvieto e che possono comportare modifiche alle attuali sagome e ingombri;
- integrazione ed adeguamento dei sistemi finalizzati alla riduzione e prevenzione della produzione dei rifiuti sulla base delle nuove disposizioni stabilite dalla normativa europea;
- adeguamento degli impianti esistenti per il trattamento dei rifiuti, finalizzata alla produzione di frazione secca da valorizzare in impianti industriali esistenti;
- riduzione dello smaltimento in discarica attraverso la dotazione di impiantistica dedicata al trattamento di flussi specifici (es. rifiuti ingombranti, rifiuti da spazzamento stradale).

Vista la nota n. 133075 del 10/10/2014 con cui il Servizio Valutazioni Ambientali ha convocato per il giorno 07/11/2014 la Conferenza istruttoria, di cui all'art 9 della l.r. 12/2010, con la quale sono stati invitati, ai fini dell'espressione del parere di competenza, i seguenti Soggetti portatori di competenze ambientali:

Servizi regionali:

- *Servizio Politiche faunistiche e servizi alle imprese agricole;*
- *Servizio Sistemi naturalistici e zootecnia;*
- *Servizio Foreste, economia e territorio montano;*
- *Servizio Aiuti alle imprese e promozione;*
- *Servizio Politiche agricole, produzioni vegetali e sviluppo locale;*
- *Servizio Risorse idriche e rischio idraulico;*
- *Servizio Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive;*
- *Servizio Geologico e sismico;*
- *Servizio Paesaggio, territorio, geografia;*
- *Servizio Urbanistica centri storici ed espropriazioni;*
- *Servizio Infrastrutture per la mobilità;*
- *Servizio Prevenzione Sanità Veterinaria e sicurezza alimentare;*

Agenzia Forestale Regionale;

Provincia di Perugia;
 Provincia di Terni;
 A.R.P.A. UMBRIA – Direzione Generale Progetti Speciali;
 Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Umbria;
 Soprintendenza per i Beni Architettonici, e paesaggistici dell'Umbria;
 Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Umbria;
 A.T.I. n.1;
 A.T.I. n.2;
 A.T.I. n.3;
 A.T.I. n.4;
 Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 1;
 Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 2;
 Parco Nazionale Monti Sibillini;
 Autorità di Bacino del Fiume Tevere;
 Tutti i Comuni Umbri.

Visto il Verbale della seduta della Conferenza istruttoria per la Verifica di Assoggettabilità a VAS del 07/11/2014;

Considerati gli approfondimenti giuridico – amministrativi effettuati, nel corso della riunione tenutasi il 04/03/2015, congiuntamente: alla Responsabile del Servizio Avvocatura Regionale, alla Responsabile del Coordinamento Ambiente, Energia e Affari Generali, e al Responsabile del Servizio Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive, in merito ai contenuti dei pareri pervenuti nell'ambito della procedura de quo;

Vista la nota e-mail trasmessa in data 09.03.2015, dalla Responsabile del Servizio Avvocatura Regionale;

Richiamati i seguenti pareri rilasciati in sede di Conferenza:

- Comune di Fossato di Vico, il cui rappresentante ha consegnato copia della Delibera di Giunta Comunale n. 117 del 06/11/2014, con la quale si chiede la sottoposizione alla Verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 9, comma 1 della l.r. 12/2010, dell'adeguamento del PRGR e ha chiesto che la proposta di adeguamento al PRGR, sia sottoposta a VAS.
- Comune di Trevi, Parere n. 137617 del 20/10/2014 con cui si esprime parere favorevole per quanto di competenza.
- Parco Nazionale dei Monti Sibillini – Parere 147086 del 10/11/2014 con cui si rappresenta che:

“questo Ente Parco con note n. 4350 del 11.08.2008 e n. 64 del 09.01.2009, in fase di VAS forniva il parere richiesto sul Piano dei rifiuti in oggetto. Tale contributo forniva anche indicazioni che riteniamo necessarie al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 ricadenti, interamente o in parte, all'interno del territorio di questo parco. In particolare il rispetto delle norme e degli indirizzi gestionali del parco (ivi compreso il Piano per il Parco) costituisce il presupposto necessario anche per la conservazione di tali siti Natura 2000.

Dall'esame della proposta di adeguamento in oggetto, si prende atto positivamente che tale proposta va nella direzione di una riduzione della frazione dei rifiuti da confluire in discarica e, in relazione ad un maggiore livello di riutilizzo e valorizzazione energetica, con conseguenti vantaggi per la qualità ambientale a scala regionale. Considerato, tuttavia, che gli impianti per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti possono localmente causare impatto ambientale nonché incidenza negativa nei confronti dei siti Natura 2000, si conferma quanto già evidenziato nei pareri sopra menzionati.

Per quanto di competenza di questo Ente, tuttavia, non si ritiene necessario sottoporre la proposta di adeguamento in oggetto a nuova procedura di VAS in quanto non si ravvisano variazioni sostanziali, se non appunto migliorative nei confronti delle componenti ambientali, rispetto alla proposta già valutata nell'ambito della VAS”.

Si osserva che le indicazioni impartite a suo tempo dall'Ente Parco, relativamente al territorio di competenza, sono state recepite dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato nel 2009 e rimangono assolutamente vigenti anche con la proposta di aggiornamento del Piano.

- Servizio regionale Paesaggio, Geografia e territorio - Parere n. 148912 del 12/11/2014 con

il quale si è comunicato che: *“in riferimento alla nota PEC protocollo n. 0133075-2014 del 13.10.2014 con la quale, è stato richiesto il parere dello scrivente Servizio in merito alla Proposta di adeguamento del Piano regionale di gestione rifiuti, e avendo lo Scrivente Servizio partecipato alla Conferenza tenutasi il 7 novembre 2014, si esprimono le seguenti considerazioni ed osservazioni:*

l'adeguamento del Piano in questione ha come oggetto la definizione di uno scenario strategico transitorio a integrazione del vigente, soprattutto in ragione:

- *di nuove previsioni in merito alla produzione dei rifiuti;*
- *della necessità di progressiva implementazione delle modalità organizzative dei servizi di raccolta previste dal PRGR;*
- *del progressivo miglioramento della qualità dei materiali raccolti;*
- *delle necessità di adeguamento del sistema impiantistico da orientare alla produzione di Combustibile solido secondario (CSS) e di recupero di materia per migliorare le prestazioni ambientali del sistema.*

Il proponente afferma che «I contenuti dell'“Adeguamento” integrano il PRGR garantendo tuttavia il mantenimento degli obiettivi in esso contenuti, proponendo tuttavia uno scenario transitorio che nasce sia dalle nuove opportunità normative, che dall'evoluzione della produzione e della gestione dei rifiuti registrata negli ultimi cinque anni. Nello specifico,..... è necessaria una rimodulazione degli obiettivi del sistema di gestione integrato dei rifiuti urbani in Regione. In particolare:

.....- deve prevedersi il potenziamento e miglioramento del sistema impiantistico di trattamento delle matrici organiche da raccolta differenziata ai fini della valorizzazione agronomica;

- deve prevedersi l'adeguamento del sistema impiantistico di trattamento del rifiuto indifferenziato residuo prevedendo la dotazione di linee di trattamento finalizzate alla sua ulteriore valorizzazione (recupero di materia, recupero di energia attraverso la produzione di combustibile sia da destinare ad utilizzatori industriali che, eventualmente, ad impianti dedicati collocati fuori dal contesto regionale);

- deve assicurarsi il contenimento dello smaltimento in discarica attraverso la dotazione di impiantistica dedicata al trattamento di flussi specifici (es. rifiuti ingombranti, rifiuti da spazzamento stradale).

Lo sviluppo del sistema gestionale è stato quindi prospettato tenendo conto della rimodulazione temporale degli obiettivi e delle tempistiche necessarie a garantire il compimento degli adeguamenti impiantistici necessari al miglioramento delle prestazioni del sistema gestionale.

Dopo aver analizzato l'attuale stato gestionale e confrontato gli obiettivi del vigente PRGR con le riscontrate criticità di sistema, il proponente, ribadendo la necessità di rimodulazione degli obiettivi della pianificazione vigente, illustra le pertinenti azioni di piano per l'ottimizzazione del sistema impiantistico che prevede sostanzialmente il miglioramento delle prestazioni degli impianti operanti sul territorio e il loro potenziamento funzionale al fine di poter conseguire i nuovi obiettivi della pianificazione.

In particolare, viene proposto il riorientamento del sistema impiantistico, mediante la valorizzazione con produzione di CSS, da destinare a recupero energetico; tale processo sarà da realizzare in un numero, preferibilmente, contenuto di impianti, eventualmente individuati in esistenti impianti non dedicati da riconvertire, quali cementifici e/o centrali termoelettriche rispondenti ai requisiti previsti dal D.M.22/2013, e senza escludere «la possibilità di avvio ad altri destini quali il recupero energetico in impianti dedicati collocati al di fuori del territorio regionale, qualora si mantenessero, anche nel corso dei prossimi anni, le disponibilità impiantistiche di termovalorizzazione che in taluni contesti territoriali oggi si riscontrano».

Oltre al riorientamento impiantistico, attestando l'esistenza di “Fabbisogni di smaltimento in discarica”, il proponente considera l'uso potenziale dell'ampliamento della discarica di Belladanza (per il quale è in corso il procedimento di VIA.) al fine di «garantire la copertura dei fabbisogni Regionali della gestione dei Rifiuti urbani per tutto l'arco temporale oggetto di previsione (ossia ci sarebbe di sicuro copertura fino al 2020)».

A proposito delle integrazioni al piano proposte, si rileva che non sono fornite ipotesi localizzative, né dimensionali dei suddetti impianti di recupero e valorizzazione. Non risulta pertanto possibile in questa fase procedurale esprimere valutazioni sugli effetti ambientali delle azioni di piano, nelle materie territoriali e paesaggistiche di competenza, né di valutare conclusivamente le conseguenze delle strategie di piano ipotizzate dalla variante esaminata. Comunque già il Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato nel 2009 indicava dei criteri localizzativi per i nuovi impianti previsti del piano stesso, individuando alcune tipologie di aree come escludenti, penalizzanti o preferenziali, in virtù della loro incompatibilità o meno con gli impianti stessi; relativamente alle aree paesaggisticamente tutelate si evidenzia che sono considerate escludenti le aree boscate e gli usi civici di cui all'art. 142 comma 1 del D.Lgs 42/2004 e per alcune tipologie di impianto anche le aree al di sopra dei 1200 m, mentre risultano rientrare tra le aree penalizzanti, per le quali occorre quindi procedere ad una verifica per cercare di risolvere le problematiche relative al sito, i fiumi e le relative fasce di 150 m di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 142.

Al fine di evitare trasformazioni paesaggisticamente non sostenibili, per la realizzazione dei nuovi impianti potenzialmente possibili con il presente adeguamento del piano rifiuti, si ritiene che tutte le aree individuate come beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 42/2004, siano ritenute almeno penalizzanti e quindi per tali interventi venga espletata, nella fase di scelta della localizzazione, una verifica del corretto inserimento paesaggistico rispetto al contesto di riferimento che sarà oggetto di valutazione nelle opportune sedi procedurali (verifica di V.I.A. o V.I.A.), in particolare si ritiene necessario dettare il rispetto dei seguenti criteri progettuali:

- dovrà essere valutato in modo preventivo l'impatto paesaggistico e percettivo nei nuovi interventi dai centri storici e nuclei abitati, dalle strade, punti panoramici, dalle emergenze culturali e architettoniche anche nel caso di adeguamenti impiantistici di impianti o di discariche esistenti;
- dovranno essere redatti elaborati nei quali si dovrà prendere in considerazione l'intervisibilità, le interferenze con i caratteri visuali di pregio ed emergenze paesaggistiche e si dovrà agire nel rispetto del contesto paesaggistico esistente in modo da preservare la qualità paesaggistica del territorio;
- dovranno essere applicate per tali interventi le misure del corretto inserimento paesaggistico riferite al contesto di riferimento progettuale e le misure di mitigazione paesaggistica da adottare sia degli impianti più rilevanti che di quelli di minore entità;
- nel caso di ripristino dello stato dei luoghi dopo la bonifica ambientale dovrà essere posta attenzione anche al ripristino paesaggistico in modo tale che le aree tornino allo stato del paesaggio precedente gli interventi.

Infine si ritiene utile richiamare il rispetto delle indicazioni contenute nei due Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale:

A) PTCP di Perugia:

Art. 29 ('Ricomposizione paesaggistica'), comma 2:

"Impianti di trattamento dei reflui, di smaltimento dei rifiuti e centri di rottamazione. Il PRG deve localizzare e dettare la normativa che disciplina l'inserimento paesaggistico degli impianti di trattamento dei reflui, di smaltimento dei rifiuti e centri di rottamazione. Tali impianti o attrezzature e centri non devono essere localizzati, di norma, nelle aree vincolate ai sensi del D. Lgs. 490/99, l'eventuale deroga deve essere motivatamente e adeguatamente dimostrata; non devono, inoltre, essere visibili dalla viabilità di interesse paesaggistico di cui alla lettera c) comma 1 dell'art.37 e dai punti di belvedere di cui al comma 7 dell'art. 38,";

B) PTCP di Terni:

Art.24 Criteri di progettazione per gli agglomerati produttivi relativamente alla lett. g) localizzazione di centri di raccolta differenziata dei rifiuti;

Art. 52 "Localizzazione delle isole ecologiche intercomunali", comma 2.

L'area possiede i seguenti requisiti:

[omissis]

- posizione defilata rispetto alle viste dalle strade di interesse turistico e paesaggistico e dai coni di visuale individuati dal PTCP;

- *opportuna recinzione e schermatura con barriere vegetali, come indicato nell'allegato tecnico di indirizzo punto 5*".

Si ritiene che tutte le osservazioni e raccomandazioni contenute nel parere debbano essere integralmente accolte e costituire parte integrante dell'adeguamento del Piano.

- Servizio regionale Risorse idriche e rischio idraulico - Parere n. 150277 del 14/11/2014 con il quale si è comunicato che: " *vista la tipologia di adeguamento in questione non appare necessario sottoporre il Piano al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica a condizione che, nelle successive fasi progettuali, si recepiscano le prescrizioni e previsioni dettate:*

- *dal Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA), approvato con D.C.R. 1° dicembre 2009, n.357 e pubblicato sul S.S. n.1 al BUR n. 5 del 27 gennaio 2010, accompagnato dalla L.R. 10 dicembre 2009, n. 25 concernente "Norme attuative in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche e Piano regionale di Tutela delle Acque - Modifiche alle leggi regionali 18 febbraio 2004, n. 1, 23 dicembre 2004, n. 33 e 22 ottobre 2008, n. 15", nonché dalla normativa regionale di attuazione dello stesso;*

- *dalla normativa tecnica di attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.). All'interno del Piano di Monitoraggio VAS del vigente piano, il set degli indicatori dovrà essere integrato in modo tale da permettere delle comparazioni, rispetto alla matrice acqua, con almeno alcuni degli indicatori contenuti nel PTA al fine di valutare l'effettivo raggiungimento dei risultati attesi dal PTA stesso.*

Si ritiene che tutte le osservazioni e raccomandazioni contenute nel parere debbano essere integralmente accolte e costituire parte integrante dell'adeguamento del Piano.

- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Umbria – Parere n. 7049 del 25/11/2014 (con allegati i pareri endo procedimentali della Soprintendenza per i Beni archeologici dell'Umbria n. 9439/14 e della Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici dell'Umbria n. 21611/14) con il quale si è comunicato che: " *valutando i pareri espressi dalle Soprintendenze competenti in materia, ai fini di una migliore tutela dei beni archeologici, paleontologici e paesaggistici, nonché degli impatti sui beni culturali, ritiene che la proposta di cui all'oggetto debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica*".

Sulla base dei contenuti del parere endoprocedimentale, della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, allegato al parere della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Umbria n. 7049/14 e sopra citato, il Servizio regionale valutazioni ambientali, con nota n. 160867 del 05/12/2014 indirizzata alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Umbria, ed a riscontro del soprarichiamato parere n. 7049/14 della Direzione regionale Beni Culturali e Paesaggistici dell'Umbria, ha ritenuto opportuno richiedere il riesame del parere endoprocedimentale espresso dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, comunicando e specificando quanto segue:

" *il Consiglio regionale dell'Umbria, con Deliberazione n. 301 del 5 maggio 2009, ha approvato il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti (PRGR). In particolare il suddetto Piano definisce il modello gestionale del ciclo dei rifiuti, articolato in Ambiti territoriali integrati (ATI), le tipologie impiantistiche ed i criteri per la localizzazione degli stessi. Detto Piano è stato sottoposto a processo di Valutazione ambientale Strategica (VAS) al fine di valutarne compiutamente le eventuali ricadute sulle componenti ambientali e paesaggistiche, stabilendo le opportune misure di mitigazione e di compensazione. Nell'ambito del suddetto processo di VAS è stato acquisito, tra gli altri, il parere favorevole della Direzione regionale Beni culturali e paesaggistici dell'Umbria, espresso con nota n. 327 del 16 gennaio 2009.*

Successivamente, così come previsto dal PRGR, sono stati predisposti dai singoli ATI, i Piani d'ambito di gestione dei rifiuti. Anche i suddetti Piani d'ambito sono stati singolarmente sottoposti a processo di VAS e nell'ambito di tali processi sono stati acquisiti, tra gli altri, i pareri favorevoli della Direzione per i Beni culturali e paesaggistici dell'Umbria, rispettivamente:

- *ATI 1: parere favorevole n. 5888 del 23/06/11;*
- *ATI 3: parere favorevole n. 5339 del 10/06/11;*

- ATI 4: parere favorevole n. 8990 dell'11/12/12.

Così come previsto dalle norme vigenti gli impianti previsti dai singoli Piani d'ambito approvati, sono stati sottoposti, nelle successive fasi autorizzatorie, alle procedure previste in materia di VIA, di AIA, di V.Inc.A e di Autorizzazione paesaggistica.

Tutti gli impianti sono stati realizzati ex novo e/o adeguati nel rispetto delle prescrizioni imposte nelle soprarichiamate fasi autorizzatorie.

A seguito della emanazione del Decreto Ministeriale n. 22 del 14/02/13, concernente: "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS)", si è reso necessario un adeguamento delle previsioni del vigente PRGR al fine di:

- adeguare il sistema impiantistico esistente con lo scopo di ottimizzare la produzione di CSS e di recupero dei materiali;
- aggiornare le previsioni pianificatorie alla constatata diminuita produzione di rifiuti in ambito regionale;
- assicurare la progressiva implementazione delle modalità di organizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti, sulla base dell'accertato miglioramento qualitativo dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata.

Sulla base di quanto sopra rappresentato ed evidenziando come i singoli progetti di adeguamento degli impianti previsti dal PRGR aggiornato, saranno successivamente sottoposti, nel rispetto delle norme vigenti, a Verifica di assoggettabilità a VIA e/o VIA, di AIA, di V.INC.A e di Autorizzazione paesaggistica si chiede, se ritenuto opportuno, un riesame del parere espresso da questa spettabile Soprintendenza e trasmesso allo scrivente Servizio regionale con nota n. 7049 del 25/11/2014 dalla Direzione regionale Beni Culturali e Paesaggistici dell'Umbria."

A riscontro della succitata nota, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Umbria, con nota n.872 del 19/01/2015, indirizzata anche alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Umbria, ha comunicato quanto segue:

" In riferimento alla nota di codesto ufficio regionale del 5/12/2014 prot. 160867 in cui si chiede un riesame del parere espresso con nota n. 7049 del 25/11/2014 in merito alla sottoposizione a VAS del nuovo PRGR 2014-2015, si rileva quanto segue.

Dall'esame dei documenti tecnici ufficiali contenuti nel sito della Regione, si evince chiaramente che il nuovo Piano, innanzitutto dichiara il "parziale" raggiungimento degli obiettivi già previsti nel Piano precedente 2009 -2014 (oggetto dei citati pareri della Direzione Regionale), affermando la necessità di superare tale situazione, attraverso il "potenziamento", "miglioramento", "adeguamento" e "riduzione" di sistemi impiantistici di vario tipo (matrici organiche da raccolta differenziata, trattamento del rifiuto indifferenziato e altre opere).

Tali adeguamenti posticipano, però, alle successive autorizzazioni paesaggistiche, da effettuarsi sui singoli ATI, le verifiche degli impatti paesaggistici. A tal riguardo, si richiamano i pareri endoprocedimentali resi dalla scrivente, ricompresi dalla direzione Regionale nel parere conclusivo protocollo n. 327 del 16/01/2009, di cui in sintesi si riportano le seguenti raccomandazioni e prescrizioni.

1. Localizzare nuovi impianti principalmente in aree industriali separati e distinti da luoghi abitati e di pregio (si intende culturale e paesaggistico);
2. considerazioni delle visuali (tutela dell'immagine dell'Umbria);
3. evitare di sottrarre nuovi suoli all'agricoltura;
4. completare la parte del Piano riguardante i criteri localizzativi, (cfr. in particolare "criteri preferenziali da applicare in fase di attuazione ..etc." – pag.551 di 579 del Piano) con le indicazioni riguardanti l'effettiva scelta delle aree ritenute idonee;
5. richiesta di particolari cautele per il nuovo impianto di termovalorizzazione del Perugino, (la cui realizzazione - è stata espresso a voce da vostri tecnici – sarebbe attualmente sospesa in attesa dei risultati del nuovo tipo di raccolta differenziata, che dovrebbe renderne superflua la stessa);
6. favorire la riqualificazione e adeguamento delle altre "strutture complementari e di supporto" (si intende come riqualificazione e adeguamento paesaggistico);

7. recupero ambientale delle tre discariche chiuse o in chiusura, con bonifica aree inquinate;
8. misure di mitigazione e di compensazione per impianti mantenuti in esercizio;
9. raccomandazione, per tutti gli impianti, (sia quelli da dismettere o dimessi che in esercizio) di costante verifica di impermeabilizzazione dei fondi, delle pareti, delle coperture, per evitare contaminazioni di falde idriche;
10. contenimento cassonetti nei centri storici.

Le prescrizioni – raccomandazioni della più recente nota 7049 del 25/11/2014 della Soprintendenza BAP – chiedevano che il PRGR venisse integrato con:

- Indicazioni delle azioni (sul territorio inteso come paesaggio) derivanti dall'attuale adeguamento;
- Indicazione degli interventi che incidono sul paesaggio tenendo conto dei vigenti Piani paesaggistici (PUT e PTCP provinciali) e lo sky – line degli stessi in riferimento al territorio circostante;
- Opere di schermatura e mitigazioni previste o da prevedere;
- Valutazione dei flussi di traffico per il trasporto e possibilità di modifiche anche parziali di tali direttrici;
- Valutazione degli eventuali impatti visivi e percettivi cumulativi con altre strutture esistenti.

Si evidenzia che nel Rapporto Preliminare, viene indicato che per ampliamenti di impianti esistenti per ciascuna tipologia impiantistica non superiori al 50%, non si applicano i criteri localizzativi espressi nel Piano.

Tale affermazione costituisce criticità dal punto di vista della tutela del paesaggio in quanto in tal modo è possibile realizzare ampliamenti (seppur contenuti dimensionalmente) anche chiaramente visibili o percepibili in aree di interesse culturale e/o paesaggistico.

Il criterio da applicare non è tanto il dimensionamento dell'ampliamento, ma quello dell'impatto visivo e percettivo che l'intervento o gli interventi previsti possono avere sui beni culturali e paesaggistici visibili e/o percettibili dal sito prescelto di localizzazione degli interventi di ampliamento. Pertanto, si prescrive che nella normativa di Piano sia inserito l'obbligo di applicare i criteri localizzativi espressi nel Piano, prima citati.

Impianti nuovi. Per questi nuovi impianti, qualora si confermasse il rinvio dell'effettiva localizzazione ai successivi ATI, si deve aggiungere la prescrizione che l'approvazione per tale localizzazione se fosse prevista in un sito non gravato da tutele, deve in ogni caso contenere le valutazioni degli eventuali impatti visivi e percettivi, dai e verso i beni culturali presenti nell'immediato intorno ed in area vasta. Si raccomanda che tale verifica, se positiva, condiziona la sottoposizione del progetto alla valutazione della scrivente Soprintendenza, laddove l'intervisibilità comporti una modifica sostanziale sulla visibilità da e verso i beni culturali. A seguito dei colloqui intercorsi, appurare che il nuovo Piano adeguato alle direttive europee prevede ampliamenti adeguamenti e potenziamenti per i tre impianti di separazione per il riciclaggio (Ponte Rio – PG; Foligno – PG; Maratta – TR) e delle tre discariche considerate strategiche (Belladanza – Città di Castello; Borgo Giglione – Magione; Le Crete – Orvieto), si evidenzia che i progetti delle opere siano elaborati in base alle raccomandazioni – prescrizioni già emanate con le precedenti note soprarichiamate.

In conclusione, si ritiene che il rispetto delle prescrizioni espresse dalla nota DR n. 327 del 16/01/2009 e dalla scrivente con nota n. 7049 del 25/11/2014, nonché il recepimento di quanto valutato con la presente, può costituire, per quanto di competenza, condizione per il superamento della richiesta di assoggettabilità alla procedura di VAS, richiesta con precedente nota”.

Ricordato come il precedente parere trasmesso dalla Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Umbria, nell'ambito del processo di VAS del vigente Piano regionale (nota n. 327 del 16/01/2009), unitamente agli altri pareri e osservazioni pervenute nell'ambito dello stesso processo, sia stato totalmente condiviso ed ha determinato la configurazione finale del PRGR vigente. Si ritiene che la proposta di adeguamento al PRGR debba conformarsi a tutte le raccomandazioni e prescrizioni sancite nel parere trasmesso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Umbria, con nota n.

872/15, ad esclusione di quella indicata al punto 4 in quanto eventuali nuovi impianti saranno localizzati nei PIANI D'AMBITO, attraverso un autonomo processo di VAS. Per quanto concerne la "Criticità" espressa relativamente all'ampliamento di impianti esistenti non superiori al 50% dell'attuale dimensione impiantistica si rimanda alle considerazioni che sono espresse in merito, nel seguente parere della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Umbria n.354/2015.

- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Umbria – Parere n.354 del 23/01/2015 con il quale si è comunicato che:

"Preso atto della nota della soprintendenza n. 872 del 19/01/2015, data l'importanza delle azioni derivanti dal detto Piano, che possono comportare trasformazioni anche rilevanti del paesaggio regionale; con particolare riferimento, oltre che al detto sistema PUT – PTCP, alla nuova ricognizione dei vincoli, integrata da questa Direzione, che costituisce il 1° volume del costruendo PPR; avendo confrontato l'adeguamento attuale (2014 -2020) con il PRGR a suo tempo oggetto di parere di questa Direzione n. 327 del 16.01.2009, si ritiene di dover integrare la predetta nota della Soprintendenza, con le seguenti precisazioni e prescrizioni.

1. *E' necessario che tutti i progetti di localizzazione relativi agli adeguamenti o potenziamenti e/o ampliamenti di impianti esistenti, e di nuovi eventuali impianti di qualsiasi dimensione e tipo, che potranno essere realizzati – tenendo conto di quanto già espresso dalla Soprintendenza con le note soprarichiamate – siano sottoposti ai pareri preventivi delle Soprintendenze competenti anche se situati in aree al di fuori di quelle comprese negli ambiti di cui all'art. 134 D.Lgs 42/04, ma ricomprese in ambiti tutelati dal sistema PUT – PTCP che ha attualmente valore di Piano Paesistico cautelare; altrettanto necessaria per le zone in vista o comunque percettibili in connessione a tali ulteriori beni (si specifica che oltre al caso della intervisibilità va incluso nella connessione il caso di visibilità contestuale da punti terzi salienti per il loro carattere panoramico: zone che vengono percepite unitariamente, pur se prive di reciproca intervisibilità, sono da includersi tra quelle interconnesse).*
2. *I progetti in parola devono essere corredati dalla individuazione dei percorsi riservati ai mezzi pesanti per il conferimento in discarica e ritorno dagli impianti, e tali percorsi non dovranno interessare strade di qualunque tipo site in aree soggette a tutela culturale (aree monumentali o archeologiche in genere, assoggettate a tutela diretta o indiretta d'ambito) o paesaggistica: si devono prevedere percorsi alternativi che non investano tali beni.*
3. *Occorre prevedere, per gli impianti esistenti ricadenti all'interno di aree SIC (siti di interesse comunitario), progetti di delocalizzazione e per quelli compresi nella fascia di 2 Km dalle stesse – se non siano possibili delocalizzazioni – occorre evitare di proporre progetti di ampliamento o potenziamento: si richiamano in proposito quattro siti rilevanti, quali i boschi di Castel Rigone, il tratto del fiume Tevere compreso tra S. Giustino e Pierantonio, i boschi del bacino di Gubbio, i boschi di Montelovesco. (si rimanda alle pag. 21 e 22 della Sintesi del Rapporto Ambientale).*
4. *Occorre rivedere i criteri escludenti, penalizzanti e preferenziali, ampliando la categoria dei beni soggetti ai criteri escludenti almeno per le aree di seguito indicate:*
 - *Le aree soggette a tutela ex art. 136 del codice di cui al D.lgs. 42/04;*
 - *Aree di cui all'art. 142 (lettera c) del predetto codice;*
 - *Aree protette, in zone della RERU, aree di particolare interesse naturalistico e ambientale, aree ad elevata diversità floristico – vegetazionale;*
 - *Aree di particolare interesse geologico e/o aventi carattere di singolarità geologica;*
 - *Area del lago di Piediluco, zone di interesse faunistico;*
 - *Aree di studio, aree a pascolo, aree boscate;*
 - *Zone di ripopolamento e cattura faunistica (ove possono essere ammessi impianti di tipo "A" mentre sono da escludere quelli di altro tipo).*
5. *Si deve inoltre osservare quanto segue:*
 - *Non sono menzionate le aree relative ai coni visuali o ai crinali della provincia di Terni;*

- *Non sono menzionate le 60 aree della DGR. 4271/98 che in parte ricalcano, ma con perimetri più ampi, le aree della RERU;*
 - *(cfr. pag. 547-9 del PRGR).*
6. *Inoltre si è accertato che il presente adeguamento non riporta le aree idonee alla collocazione di impianti come già prescritto dalla Direzione Regionale con la citata nota del 16/01/2009; si chiede quindi di dare esecuzione alla prescrizione individuando in modo preciso le aree che si ritengono idonee alla realizzazione delle tipologie di opere di cui alle lettere "A, B, C, D, E". (cfr. pag. 8 della Sintesi del Rapporto Ambientale).*
7. *Per quanto sopra, sentita informalmente la competente Direzione Generale, si richiede quindi che il presente adeguamento del PRGR 2014 – 2020, venga sottoposto a VAS, essendo tale valutazione la sede più idonea, prevista dalla normativa vigente, per valutare collegialmente e porre in essere quanto qui espresso."*

Con riferimento ed in merito ai contenuti ed alle argomentazioni riportati nel soprastante parere, occorre in primo luogo effettuare la seguente premessa:

La presente procedura non attiene ad un documento di "nuovo piano" o ad "un aggiornamento di piano esistente" (la cui approvazione sarebbe di competenza del Consiglio Regionale), ma riguarda la rimodulazione temporale di azioni già previste dal Piano attualmente vigente in conseguenza del mancato raggiungimento dei previsti obiettivi in materia di raccolta differenziata dei rifiuti e l'adeguamento a disposizioni legislative recentemente intervenute, di competenza della Giunta Regionale (art. 11 comma 1 della L.R. 13/5/2009 n. 11), cosicché la procedura stessa deve intendersi limitata agli interventi indicati e non può costituire la sede per l'eventuale adeguamento alle "precisazioni" e "prescrizioni" contenute nel parere in esame. Tale premessa ha carattere assorbente. Si osserva comunque ulteriormente quanto segue:

punto 1. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 della L.R. n. 11/2009, il Piano d'Ambito adottato dall'ATI comprende, tra l'altro, la "*localizzazione dei relativi impianti*". Il comma 2 lett. h) dello stesso art. 13 precisa poi che il Piano d'Ambito contiene, quale elemento essenziale, "*l'individuazione nel rispetto del Piano regionale delle aree ove localizzare gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani nonché,....omissis delle aree dove localizzare gli impianti di iniziativa pubblica necessari al soddisfacimento dei fabbisogni*".

Ai sensi dell'art. 13 comma 5 della L.R. n. 11/2009, "*Il Piano d'ambito è sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui alla Parte II del d.lgs. 152/2006*".

Anche per quanto riguarda gli ampliamenti degli impianti esistenti, il Piano approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 301/2009 introduce specifiche cautele, prescrivendo per gli ampliamenti che superano il 50% dell'attuale dimensione l'applicazione dei criteri localizzativi previsti nel capitolo 11 del Piano stesso per i nuovi impianti, mentre per gli ampliamenti degli impianti esistenti non superiori al 50% dell'attuale dimensione le verifiche sono ricondotte alle Valutazioni Ambientali (VIA, VInCA) e all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), nonché all'autorizzazione paesaggistica, secondo le disposizioni della normativa vigente.

Le cautele relative all'aspetto paesaggistico suggerite dalla Direzione regionale saranno adottate nelle sedi previste, anche in osservanza dei criteri progettuali dettati nel parere del Servizio regionale "*Paesaggio Geografia e Territorio*", sopra riportato.

In questa sede non possono essere introdotte verifiche non previste dalla normativa vigente.

Punto 2. Si richiama quanto dedotto nella premessa ed al punto 1.

Punto 3. Vale quanto dedotto in premessa. In ogni caso, non risultano impianti in aree della Rete Natura 2000 e non sono previsti interventi in adeguamento o ampliamento all'interno di siti rilevanti, quali i boschi di Castel Rigone, il tratto del Fiume Tevere ricompreso tra San Giustino e Pierantonio, i boschi del bacino di Gubbio, i boschi di Montelovesco.

Punti 4.-5.-6. Si richiama quanto dedotto in premessa.

Punto 7. Per tutte le ragioni sopra considerate ed in particolar modo per le motivazioni esposte in premessa, rilevato che una eventuale procedura di VAS relativa alla proposta di adeguamento cui è riferita la presente verifica di assoggettabilità non potrebbe portare all'accoglimento delle "precisazioni" e "prescrizioni" contenute nel parere in commento, non può che concludersi per la reiezione della relativa richiesta. Sono fatte naturalmente salve le

considerazioni espresse ai precedenti punti 1. e 3..

- ARPA UMBRIA - parere n. 3202 del 13/02/2015 con il quale si è comunicato che: “con riferimento agli aggiornamenti previsti e alle considerazioni emerse nella Conferenza di verifica svoltasi il 7/11/14, si ritiene di non dover assoggettare a VAS le modifiche proposte al PRGR. In merito alla documentazione presentata alla attenzione dei soggetti competenti in materia ambientale la scrivente agenzia evidenzia che:

- l'aggiornamento non definisce, in questa fase di riformulazione del piano, specifici scenari evolutivi in merito alla futura gestione del CSS e la relativa stima degli effetti ambientali attesi rendendo impossibile una valutazione di dettaglio in merito;
- allo stesso tempo i potenziali sviluppi della situazione impiantistica e delle discariche in Umbria sono definiti solo parzialmente;
- non essendo tali scelte ad oggi esplicitate in dettaglio nell'aggiornamento di piano, l'analisi ambientale effettuata è stata limitata alla valutazione di massima di una diffusa ottimizzazione del sistema regionale di gestione dei rifiuti, fermandosi ad una stima dell'aggiornamento dei tempi per il raggiungimento di determinati obiettivi;
- le future azioni da realizzarsi nell'ambito dell'indirizzo stabilito dal presente aggiornamento dovranno essere valutate dal punto di vista ambientale in particolare per quanto riguarda le scelte localizzative degli impianti ed al loro dimensionamento; allo stesso tempo dovranno essere formulate idonee analisi di scenario con l'identificazione dei possibili impatti ambientali oggi non valutabili o identificabili;
- si ritiene infine indispensabile aggiornare il vigente Piano di monitoraggio ambientale del PRGR sia in merito a quanto ipotizzato nel rapporto ambientale presentato sia per quanto già proposto dalla scrivente agenzia con il rapporto annuale di monitoraggio del 2013.

In tal senso ARPA Umbria è a disposizione per modificare il quadro degli indicatori utilizzati attualmente in funzione sia di una loro quantificazione aggiornata alla luce delle nuove previsioni di Piano sia di un nuovo calendario delle attività di reporting del monitoraggio ambientale.”

Con riferimento al contenuto del parere si dovrà aggiornare il Piano di monitoraggio ambientale del vigente PRGR sia in merito a quanto indicato nel Rapporto preliminare ambientale sia per quanto già proposto dall'ARPA con il rapporto annuale di monitoraggio del 2013. Il Piano di monitoraggio della proposta di adeguamento del PRGR dovrà comportare il coordinamento e l'aggiornamento conseguente con i Piani di monitoraggio dei Piani di Ambito ATI.

Considerato che per quanto indicato è possibile declinare i seguenti elementi significativi ai fini della procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS sulla proposta di adeguamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti:

- i macro-obiettivi delineati nel vigente PRGR non vengono modificati, semmai si propone un differimento temporale al 2017 per il raggiungimento delle % di RD e di produzione dei rifiuti;
- per quanto concerne lo scenario impiantistico, gli obiettivi del vigente PRGR permangono dato che si punta sempre al recupero di materia ed al recupero energetico (attraverso la produzione di CSS) unitamente ad una minimizzazione del conferimento di rifiuti in discarica; peraltro in ragione del trend relativo alla riduzione della produzione di rifiuti e alla possibilità di termovalorizzare il CSS in impianti industriali esistenti vengono meno le condizioni per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione previsto dal vigente Piano nel territorio dell'ATI 2-Perugia;
- le azioni previste per l'attuazione del Piano sulla base dei nuovi indirizzi formulati dall'"Adeguamento", sono volte in particolare all'obiettivo prioritario di contenere lo smaltimento in discarica preservando le volumetrie al fabbisogno prioritario dei rifiuti urbani; per tale motivo sono previste specifiche azioni di controllo in capo agli ATI che dovranno monitorare l'esercizio degli impianti verificando il conseguimento dei corretti standard gestionali; tra le azioni, a tutela della priorità di smaltimento dei rifiuti urbani, è previsto, in caso di non conseguimento degli obiettivi, e quindi nel caso in cui si prospetti

- un maggior fabbisogno di smaltimento di rifiuti urbani, il divieto di smaltimento nelle discariche regionali dei Rifiuti Speciali;
- la coerenza esterna del Piano Regionale di Gestione Rifiuti opportunamente aggiornato non cambia rispetto a quella verificata dal vigente PRGR. In effetti dato che tale coerenza era stata ampiamente dimostrata nei confronti dei principali strumenti pianificatori di livello statale e regionale, poiché gli obiettivi generali non mutano, tale coerenza rimane comunque conservata. Inoltre per quanto concerne la valutazione dei potenziali impatti, si è verificato:
 - che uno scenario che prospetta il trattamento termico del CDR prodotto in cementificio con l'invio a discarica del biostabilizzato, era già stato effettivamente valutato anche nell'ambito del Rapporto Ambientale del PRGR vigente; tale scenario era stato scartato per lo più per la difficoltà gestionale legata al possibile collocamento di detto materiale, mentre si era già dimostrata la sua potenziale sostenibilità ambientale;
 - che lo scenario evolutivo proposto, che prevede la massimizzazione del recupero di materia, il recupero di energia con la produzione di CSS e il contenimento dei rifiuti conferiti in discarica, non introduce ulteriori impatti negativi rispetto allo scenario del vigente PRGR. Rispetto alla possibile collocazione del CSS la Regione Umbria ha già avviato procedure di valutazione per la ricerca di possibili destini stipulando un apposito Protocollo di Intesa (DGR n. 552 del 19.05.2014) con il Consorzio *Ecocarbon* al fine di verificare le potenzialità di recupero e valorizzazione energetica delle frazioni secche provenienti dal rifiuto indifferenziato residuale della raccolta differenziata e delle effettive possibilità di destino a recupero energetico del CSS.

Considerato che per quanto emerso dai lavori della Conferenza non sono emerse criticità da richiedere la sottoposizione a successivo processo di VAS della proposta di adeguamento del Piano regionale Gestione Rifiuti.

Rilevato che le specificazioni e integrazioni declinate con il presente atto sono in grado di contenere e minimizzare eventuali impatti conseguenti alle modifiche proposte con l'aggiornamento del Piano.

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. Di esprimere la non necessità di sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica la proposta di adeguamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti nel rispetto delle seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

ASPETTI PAESAGGISTICI

Dovranno essere rispettate le prescrizioni ed indicazioni contenute nel parere del Servizio regionale Paesaggio, Geografia e territorio, n. 148912 del 12/11/2014 e di seguito riportate:

- al fine di evitare trasformazioni paesaggisticamente non sostenibili, per la realizzazione dei nuovi impianti potenzialmente possibili con il presente adeguamento del piano rifiuti, si ritiene che tutte le aree individuate come beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del Dlgs 42/2004, siano ritenute almeno penalizzanti e quindi per tali interventi venga espletata, nella fase di scelta della localizzazione, una verifica del corretto inserimento paesaggistico rispetto al contesto di riferimento che sarà oggetto di valutazione nelle opportune sedi procedurali (verifica di V.I.A. o V.I.A.).

In particolare si ritiene necessario dettare il rispetto dei seguenti criteri progettuali:

- dovrà essere valutato in modo preventivo l'impatto paesaggistico e percettivo nei nuovi interventi dai centri storici e nuclei abitati, dalle strade, punti panoramici, dalle emergenze culturali e architettoniche anche nel caso di adeguamenti impiantistici di impianti o di discariche esistenti;
- dovranno essere redatti elaborati nei quali si dovrà prendere in considerazione

l'intervisibilità, le interferenze con i caratteri visuali di pregio ed emergenze paesaggistiche e si dovrà agire nel rispetto del contesto paesaggistico esistente in modo da preservare la qualità paesaggistica del territorio;

- dovranno essere applicate per tali interventi le misure del corretto inserimento paesaggistico riferite al contesto di riferimento progettuale e le misure di mitigazione paesaggistica da adottare sia degli impianti più rilevanti che di quelli di minore entità;
- nel caso di ripristino dello stato dei luoghi dopo la bonifica ambientale dovrà essere posta attenzione anche al ripristino paesaggistico in modo tale che le aree tornino allo stato del paesaggio precedente gli interventi.

Infine si ritiene utile richiamare il rispetto delle indicazioni contenute nei due Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale:

A)PTCP di Perugia:

Art. 29 ('Ricomposizione paesaggistica'), comma 2:

"Impianti di trattamento dei reflui, di smaltimento dei rifiuti e centri di rottamazione. Il PRG deve localizzare e dettare la normativa che disciplina l'inserimento paesaggistico degli impianti di trattamento dei reflui, di smaltimento dei rifiuti e centri di rottamazione. Tali impianti o attrezzature e centri non devono essere localizzati, di norma, nelle aree vincolate ai sensi del D. Lgs. 490/99, l'eventuale deroga deve essere motivatamente e adeguatamente dimostrata; non devono, inoltre, essere visibili dalla viabilità di interesse paesaggistico di cui alla lettera c) comma 1 dell'art.37 e dai punti di belvedere di cui al comma 7 dell'art. 38;"

B)PTCP di Terni:

Art.24 Criteri di progettazione per gli agglomerati produttivi relativamente alla lett. g) localizzazione di centri di raccolta differenziata dei rifiuti;

Art. 52 "Localizzazione delle isole ecologiche intercomunali", comma 2.

L'area possiede i seguenti requisiti:

- posizione defilata rispetto alle viste dalle strade di interesse turistico e paesaggistico e dai coni di visuale individuati dal PTCP;
- opportuna recinzione e schermatura con barriere vegetali, come indicato nell'allegato tecnico di indirizzo punto 5."

Devono essere rispettate le prescrizioni ed indicazioni contenute nel parere espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Umbria, con nota n.872 del 19/01/2015 come di seguito riportate.

1. localizzare nuovi impianti principalmente in aree industriali separati e distinti da luoghi abitati e di pregio (si intende culturale e paesaggistico);
2. considerazioni delle visuali (tutela dell'immagine dell'Umbria);
3. evitare di sottrarre nuovi suoli all'agricoltura;
4. richiesta di particolari cautele per l'eventuale nuovo impianto di termovalorizzazione del Perugino;
5. favorire la riqualificazione e adeguamento delle altre "strutture complementari e di supporto" (si intende come riqualificazione e adeguamento paesaggistico);
6. recupero ambientale delle tre discariche chiuse o in chiusura, con bonifica aree inquinate;
7. misure di mitigazione e di compensazione per impianti mantenuti in esercizio;
8. raccomandazione, per tutti gli impianti, (sia quelli da dismettere o dimessi che in esercizio) di costante verifica di impermeabilizzazione dei fondi, delle pareti, delle coperture, per evitare contaminazioni di falde idriche;
9. contenimento cassonetti nei centri storici.

La proposta di adeguamento al PRGR dovrà essere inoltre integrata con:

- indicazioni delle azioni (sul territorio inteso come paesaggio) derivanti dall'attuale adeguamento;
- indicazione degli interventi che incidono sul paesaggio tenendo conto dei vigenti Piani paesaggistici (PUT e PTCP provinciali) e lo sky – line degli stessi in riferimento al territorio circostante;

- opere di schermatura e mitigazioni previste o da prevedere;
- valutazione dei flussi di traffico per il trasporto e possibilità di modifiche anche parziali di tali direttrici;
- valutazione degli eventuali impatti visivi e percettivi cumulativi con altre strutture esistenti;
- Impianti nuovi. Per questi nuovi impianti, qualora si confermasse il rinvio dell'effettiva localizzazione ai successivi ATI, nell'adeguamento al Piano si deve aggiungere la prescrizione che l'approvazione per tale localizzazione se fosse prevista in un sito non gravato da tutele, deve in ogni caso contenere le valutazioni degli eventuali impatti visivi e percettivi, dai e verso i beni culturali presenti nell'immediato intorno ed in area vasta. Si raccomanda che tale verifica, se positiva, condiziona la sottoposizione del progetto alla valutazione della scrivente Soprintendenza, laddove l'intervisibilità comporti una modifica sostanziale sulla visibilità da e verso i beni culturali. Per gli ampliamenti adeguamenti e potenziamenti per i tre impianti di separazione per il riciclaggio (Ponte Rio – PG; Foligno – PG; Maratta – TR) e delle tre discariche considerate strategiche (Belladanza – Città di Castello; Borgo Giglione – Magione, Le Crete – Orvieto), si evidenzia che i progetti delle opere siano elaborati in base alle raccomandazioni – prescrizioni impartite.

ASPETTI IDRICI

Si dovranno recepire le prescrizioni e previsioni di seguito riportate:

- dal Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA), approvato con D.C.R. 1° dicembre 2009, n.357 e pubblicato sul S.S. n.1 al BUR n. 5 del 27 gennaio 2010, accompagnato dalla L.R. 10 dicembre 2009, n. 25 concernente “Norme attuative in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche e Piano regionale di Tutela delle Acque - Modifiche alle leggi regionali 18 febbraio 2004, n. 1, 23 dicembre 2004, n. 33 e 22 ottobre 2008, n. 15”, nonché dalla normativa regionale di attuazione dello stesso;
- dalla normativa tecnica di attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.). All'interno del Piano di Monitoraggio VAS del vigente piano, il set degli indicatori dovrà essere integrato in modo tale da permettere delle comparazioni, rispetto alla matrice acqua, con almeno alcuni degli indicatori contenuti nel PTA al fine di valutare l'effettivo raggiungimento dei risultati attesi dal PTA stesso.

MONITORAGGIO

Si dovrà aggiornare il Piano di monitoraggio ambientale del vigente PRGR sia in merito a quanto indicato nel Rapporto preliminare ambientale sia per quanto già proposto dall'ARPA con il rapporto annuale di monitoraggio del 2013. Il Piano di monitoraggio della proposta di adeguamento del PRGR dovrà comportare il coordinamento e l'aggiornamento conseguente con i Piani di monitoraggio dei Piani di Ambito ATI.

2. Di trasmettere il presente atto al Servizio regionale energia, gestione rifiuti, attività estrattive.
3. Di disporre che il presente atto sia reso disponibile per la consultazione sul sito WEB della Regione Umbria, Area tematica Ambiente – Autorizzazioni e valutazioni ambientali - VAS.
4. Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Terni lì 10/03/2015

L'Istruttore
Alfredo Manzi

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Terni lì 10/03/2015

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Alfredo Manzi
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 10/03/2015

Il Dirigente
Francesco Cicchella
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.l.g.s. 7 marzo 2005, n.82, art. 21 comma 2